

## Articolo 2

**Modifica della direttiva 93/75/CEE**

La direttiva 93/75/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 2, le lettere e), f), g), h), e i) sono sostituite dalle seguenti:
  - e) "Marpol 73/78": la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta in volta in vigore;
  - f) "Codice IMDG": il codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta vigente;
  - g) "Codice IBC": il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in volta vigente;
  - h) "Codice IGC": il codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente;
  - i) "raccolta INF": il corpus delle norme di sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, di volta in volta vigente;»;

- 2) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (\*).

(\*) GUL 324 del 29.11.2002, pag. 1.»

- 3) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (\*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

(\*) GUL 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

## Articolo 3

**Modifica della direttiva 94/57/CE**

La direttiva 94/57/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 2, lettera d), i termini «vigenti il 19 dicembre 2001» sono sostituiti dai termini: «di volta in volta in vigore»;
- 2) all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 

«1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (\*).

(\*) GUL 324 del 29.11.2002, pag. 1.»
- 3) all'articolo 8, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
 

«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2, lettera d), e all'articolo 6 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.»

## Articolo 4

**Modifica della direttiva 95/21/CE**

La direttiva 95/21/CE è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è modificato come segue:
  - a) al punto 1) i termini «in vigore il 19 dicembre 2001» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in vigore»;
  - b) al punto 2) i termini «nel testo vigente al 19 dicembre 2001» sono sostituiti dai termini «di volta in volta in vigore»;
- 2) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 

«1. La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) (\*).

(\*) GUL 324 del 29.11.2002, pag. 1.»
- 3) l'articolo 19 è così modificato:
  - a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 

«c) aggiornare, nell'articolo 2, punto 1), l'elenco delle convenzioni internazionali rilevanti ai fini della presente direttiva.»;
  - b) è aggiunto il seguente comma:
 

«Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 2 possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.»